



# COMUNE DI ROSTA

---

PROVINCIA DI Torino

# REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19.05.1994  
Ultima modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 17.07.2009

## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 3 - Elezione – Entrata - Durata della GIUNTA

Art. 4 - Presidenza

### **CAPO II - ATTIVITA' e FUNZIONAMENTO**

Art. 5 - Attività della Giunta

Art. 6 - Riunioni - Convocazione

Art. 7 - votazione - Modalità

Art. 8 - Materie di competenza

Art. 9 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni

Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 11- Revoca e modifica delle deliberazioni

Art. 12 - Astensione deliberazioni - Appalti - Contratti e Servizi

Art. 13 - Incompatibilità del Segretario

Art. 14 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

### **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 - Norme di rinvio

Art. 16 - Pubblicazione - Entrata in vigore del regolamento

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1 - COMPOSIZIONE**

1. La giunta è l'organo di governo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, quelle dalla legge non riservate al consiglio nonché quelle che la legge e lo statuto non abbiano espressamente attribuito al sindaco, agli organi di decentramento, al segretario ed ai responsabili di servizio.
2. Gli assessori, in conformità a quanto previsto dall' art. 22 dello Statuto, possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del consiglio, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.

**Art. 2 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

1. Le cause di incompatibilità con la carica di sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

**3 – ELEZIONE - ENTRATA – DURATA DELLA GIUNTA**

1. L'elezione, l'entrata e la durata in carica, le dimissioni e la revoca della Giunta Comunale, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

**4 - PRESIDENZA**

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal vice sindaco e se anche questi è assente o impedito dall'Assessore anziano. E' assessore anziano è l'assessore più anziano d'età.

**TITOLO II**  
**ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

**Art. 5 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata ed è discussa dal Consiglio nella sessione ordinaria in cui è approvato il conto consuntivo.

#### **Art. 6 - RIUNIONI - CONVOCAZIONE**

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purchè sito nel territorio comunale.
3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno a ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
6. Il sindaco e ciascun assessore può disporre che alle sedute intervengano funzionari del Comune e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica; il Sindaco e ciascun Assessore può altresì invitare alle sedute i Consiglieri cui vengono affidati incarichi di approfondimento di determinate materie per relazionare in merito ovvero per fornire informazioni alla Giunta.  
I Funzionari, i Professionisti ed i Consiglieri non hanno diritto di voto e devono ritirarsi esauriti i rispettivi interventi.
7. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Sindaco, del Vice Sindaco e di ogni Assessore, nonché le proposte inoltrate d'ufficio, dai responsabili di servizio, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica; tutte le proposte devono essere viste dal Sindaco o dall'Assessore delegato per la materia.
8. Sono altresì iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Sindaco, il Vice Sindaco ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ritenga di sottoporre all'esame della Giunta.
9. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, è compilato ed a disposizione del Sindaco e degli Assessori dal giorno precedente la seduta.

#### **Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'**

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.

4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
6. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
8. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.
9. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

#### **Art. 8 - MATERIE DI COMPETENZA**

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a quello dell'adozione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

#### **Art. 9 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla Legge.

#### **Art. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

## **Art. 12 - ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI - APPALTI - CONTRATTI E SERVIZI.**

1. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.
2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente: in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

## **Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO .**

1. Il Segretario Comunale deve assentarsi quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado: in tal caso ne svolge le funzioni un Assessore designato dal Sindaco.

## **Art. 14 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

### **CAPO III DISPOSIZIONI-FINALI**

## **Art. 15 - NORME DI RINVIO.**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge. Per quanto in esso non previsto si applica, in quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 16 - PUBBLICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Un esemplare del medesimo viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.